



*Stante my
helle e dmd*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

19494/05

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Mario ADAMO - Presidente -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
- Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
- Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere -

Oggetto
REG. COMPE
TENZA

R.G.N. 26813/03

Cron. 19494

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud.06/07/05

O R D I N A N Z A

C.C.

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

G.E. S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
 STRAORDINARIA, in persona del Commissario
 Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA , presso l'avvocato DARIO
 , che lo rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato ROMANO , giusta procura in
 atti;

- ricorrente -

contro

3 F FINANZIARIA S.R.L., in persona dell'Amministratore
 Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
 , presso l'avvocato FABIO , che
 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO
 , giusta procura in calce alla memoria

2005

500



difensiva;

- resistente -

avverso la sentenza n. 647/03 del Tribunale di TERNI,
depositata il 09/10/03;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 06/07/2005 dal Consigliere Dott. Vittorio
RAGONESI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro ABBRITTI, con le quali si chiede
che questa Corte voglia rigettare il ricorso in
oggetto.

La Corte:

visto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Soc. G.E.

spa in amministrazione straordinaria avverso la sentenza del tribunale di Terni n. 647/03 del 9.10.2003/15.10.2003 , resa sull'opposizione proposta ex art. 668 cpc dalla stessa società avverso la ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa in data 6.5.2003 su richiesta della 3 F srl Finanziaria con atto notificato alla Soc. allora in bonis (società posta in successivamente in amministrazione controllata con decreto del Tribunale di Roma del 29.1.2003), con la quale, oltre a decidere il merito della controversia ,il tribunale aveva dichiarato la propria competenza a decidere la controversia ;

vista la memoria del spa;

rilevato: che con tale ricorso si sostiene la competenza del tribunale fallimentare;

considerato: che devono dichiararsi inammissibili tutte le censure contenute nei cinque motivi di ricorso che concernono assunti vizi della sentenza che esulano dalla questione di competenza e che, come tali, non possono proporsi



avvalendosi del regolamento di competenza dovendo, invece, essere proposte tramite i normali mezzi di impugnazione (Cass 1510/00;Cass 5046/98); ritenuto, quanto alla questione di competenza, che il Tribunale di Temi ha correttamente affermato la propria competenza a decidere sulla considerazione ,corrispondente alla giurisprudenza in materia, che la domanda di convalida di sfratto per morosità esercitata dalla proprietaria dell'immobile 3F finanziaria era diretta esclusivamente alla risoluzione del contratto e al rilascio dell'immobile e non conteneva pretese creditorie e, quindi non trovava causa o titolo nella dichiarazione di fallimento;

ritenuto che tale pronuncia è del tutto conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell'art. 80 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la prosecuzione del rapporto locativo dopo il fallimento del locatario comporta il subingresso del curatore nei diritti ed obblighi contrattuali e, quindi, il suo dovere di pagare i canoni che vengono a scadere posteriormente all'apertura del fallimento medesimo, nonche' di conservare il bene, esponendolo, in caso d'inosservanza, ai comuni effetti dell'inadempimento con la conseguenza che il locatore, a



fronte dell'inadempimento del curatore, puo' promuovere in sede ordinaria azione di risoluzione del contratto e di rilascio dell'immobile, dato che la relativa domanda non trova causa o titolo nella dichiarazione di fallimento e, quindi, non e' soggetta alla "vis atractiva" del foro fallimentare, mentre non puo' invece introdurre in sede ordinaria anche le pretese creditorie collegate all'inadempimento, dovendo avvalersi della specifica procedura di accertamento del passivo prevista per le istanze che si indirizzino, pure per il tramite di un prioritario accertamento circoscritto all'"an debeatur", ad un prelevamento sull'attivo fallimentare.

(Cass. 10750/1998;6976/1997;Cass 2144/97);

considerato quindi che la censura in esame è manifestamente infondata onde il ricorso va complessivamente rigettato dovendosi confermare la competenza del tribunale di Terni con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2600,00 di cui euro 2500,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM


Rigetta il ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Terni e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro



2600,00 di cui euro 2500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Roma 6.7.05

Il Cons.est.



Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Filomena Perrone)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Deposita in Cancelleria
il 6 OTT. 2005

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Filomena Perrone)

